



# COMUNE DI SAN VITO LO CAPO

Provincia Regionale di Trapani

\*\*\*\*\*

Ufficio del Sindaco

Via Savoia n. 167 – 91010 - (Tp) – Centralino n.

0923/621211 - Fax Ufficio Protocollo n. 0923/972383 -

- P. E. C.: [protocollocomunesanvitolocapo@postecert.it](mailto:protocollocomunesanvitolocapo@postecert.it) -

- Codice fiscale n. 80002000810 -

**Decreto Sindacale n. 02 del 11/01/2023**

**OGGETTO:** Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza

## IL SINDACO

**Vista** la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012, n. 265, avente ad oggetto “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”, emanata in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116 e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110;

**Considerato** che la suddetta legge prevede, oltre all'Autorità Nazionale Anticorruzione che è stata individuata nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit), di cui all'art. 13 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, anche un responsabile della prevenzione della corruzione per ogni amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale;

**Visti** i commi 7 e 8 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, che testualmente dispongono:

*“7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, può essere nominato un unico responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'Autorità nazionale anticorruzione, che può chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al [comma 3, articolo 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39](#).(comma così sostituito dall'[art. 41 del d.lgs. n. 97 del 2016](#))*

*“8. L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione*

*strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione. Negli enti locali il piano è approvato dalla giunta. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11. (comma così sostituito dall'art. 41 del d.lgs. n. 97 del 2016)". La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale";*

**Visto**, altresì, il comma 4 dell'articolo 34-bis del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese", così come inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, che differisce il termine di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, al 31 marzo 2013;

**Evidenziato**, infine, che il suddetto responsabile della prevenzione della corruzione dovrà provvedere anche:

a) *alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;*

b) *alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;*

c) *ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11.";*

**Vista** la legge 07.08.1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

**Visto** il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;

**Visto** il D. Lgs. 31 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze;

**Vista** la delibera n. 15/2013 del 13.3.2013, con la quale la Commissione Indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche - Autorità Nazionale Anticorruzione- (CIVIT) ha individuato nel Sindaco l'organo degli enti locali competente alla nomina di che trattasi;

**Visto** il decreto n. 21/2022 del 04/01/2023 della Prefettura di Palermo, assunto al Protocollo Generale del Comune di San Vito Lo Capo al n. 508 in data 09/01/2023, con cui si dispone che la Dott.ssa Antonina Margiotta, titolare della segreteria del Comune di Custonaci è incaricata della reggenza della segreteria convenzionata tra i Comuni di San Vito Lo Capo e Custonaci;

**Visto** il decreto Sindacale n. 01 del 09/01/2023 con il quale il Sindaco del Comune di Custonaci, quale Comune capo convenzione, ha nominato la Dott.ssa Antonina Margiotta Segretario della segreteria convenzionata tra i Comuni di Custonaci e San Vito Lo Capo;

## DECRETA

- di nominare, quale Responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza di questo Comune il segretario comunale la **Dott.ssa Antonina Margiotta**;
- di incaricare la suddetta a predisporre, entro i termini indicati dalla legge, la proposta del piano comunale triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza;
- di pubblicare il presente provvedimento anche nella parte specifica del sito istituzionale avente ad oggetto “prevenzione della corruzione”.

Il Sindaco

Prof. Giuseppe Peraino